

# REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO ALLA PARI

## Art. 1 – Definizioni

1. Il presente Regolamento utilizza la seguente terminologia:
  - a) “assegno di tutorato” indica il beneficio economico previsto dall’articolo 1 lettera b) del Decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105 convertito con la Legge 11 luglio 2003 n. 170;
  - b) “tutorato alla pari” è l’insieme di attività svolte da studenti e studentesse universitarie a favore di loro pari e dirette a orientare e ad assistere la comunità studentesca universitaria lungo tutto il corso degli studi, di cui all’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
  - c) “struttura” indica l’articolazione organizzativa dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna che gestisce attività di tutorato alla pari per la comunità studentesca di riferimento;
  - d) “responsabile di struttura” è il/la Direttore/Direttrice, Dirigente o figura equivalente di ciascuna struttura.

## Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento degli assegni di tutorato di cui all’articolo 1 lettera b) del Decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105 convertito con la Legge 11 luglio 2003 n. 170, nonché le regole per assicurare l’ordinato svolgimento delle attività di tutorato alla pari.
2. Il presente regolamento non trova applicazione per gli incarichi di insegnamento, di tutorato didattico e di formazione linguistica ai sensi dell’articolo 33 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

## Art. 3 – Finalità

1. Le attività di tutorato alla pari sono finalizzate a:
  - a) favorire l’inserimento, l’orientamento e il successo formativo degli studenti e delle studentesse;
  - b) sostenere il percorso di apprendimento di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà;
  - c) rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli;
  - d) contrastare il fenomeno dell’abbandono degli studi e del ritardo nella carriera universitaria.
2. Le attività si fondano sul principio della relazione tra pari e sulla condivisione delle esperienze formative.

## Art. 4 – Requisiti soggettivi

1. Lo svolgimento delle attività di tutorato alla pari è riservato a studenti e studentesse iscritti ai corsi di secondo ciclo o agli ultimi due anni di corsi a ciclo unico, a dottorati di ricerca e alle Scuole di specializzazione per le professioni forensi, di età non superiore a 30 anni, individuati/e con appositi bandi di concorso pubblici.
2. I requisiti soggettivi di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso.
3. Ulteriori requisiti soggettivi possono essere definiti nei bandi di concorso di cui al successivo articolo 8.

## Art. 5 – Oggetto

1. Il tutorato alla pari comprende diverse attività di supporto alla comunità studentesca, sia nel primo approccio alla realtà universitaria (iniziative e attività di orientamento in ingresso), sia

durante tutto il percorso di studi (sostegno personalizzato all'apprendimento, assistenza nel disbrigo delle pratiche di carriera).

2. Il tutorato alla pari non può comprendere compiti di natura amministrativa né l'assunzione di responsabilità di qualsiasi genere.
3. L'attività deve essere svolta sotto la diretta responsabilità dei Responsabili delle strutture di riferimento.
4. L'attività di tutorato alla pari disciplinata dal presente Regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura.

#### Art. 6 – Durata e impegno orario

1. L'attività di tutorato alla pari può essere svolta per un monte ore compreso tra un minimo di 100 e un massimo di 400 per anno accademico.
2. Fanno eccezione a quanto sopra indicato le attività di tutorato alla pari conferite a coloro che sono iscritti a corsi di dottorato di ricerca, per cui le ore di attività devono essere al massimo 60.
3. L'impegno richiesto deve essere compatibile con la regolare prosecuzione degli studi universitari.
4. L'attività di tutorato alla pari deve essere svolta entro la durata dell'anno accademico indicato nel bando di concorso, il cui termine finale è convenzionalmente fissato al 30 ottobre.
5. Per le attività di tutorato alla pari di accoglienza e orientamento in entrata di immatricolati/e il termine finale può essere prorogato fino al 30 dicembre.
6. È possibile rinnovare l'assegno di tutorato alla pari per un ulteriore anno accademico, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 e di quelli ulteriori previsti nei bandi di concorso di cui al successivo articolo 8.
7. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere durante l'espletamento dell'attività.

#### Art. 7 – Importo assegno di tutorato alla pari e rimborsi spese

1. L'ammontare dell'assegno di tutorato alla pari è parametrato al numero di ore di attività svolte in base a un importo orario definito annualmente dagli Organi Accademici.
2. Al tutor alla pari spetta il rimborso delle spese di mobilità connesse con lo svolgimento dell'attività, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.
3. L'erogazione dell'assegno di tutorato avviene in un'unica soluzione al termine dell'attività previa dichiarazione di regolare esecuzione del Responsabile della struttura.

#### Art. 8 – Modalità di selezione

1. Gli assegni di tutorato alla pari sono concessi in esito a selezioni pubbliche bandite dalle strutture universitarie, con oneri a carico dei rispettivi budget.
2. Per ogni selezione deve essere emanato un apposito bando di concorso che deve contenere i seguenti elementi essenziali:
  - a) Numero assegni disponibili;
  - b) Numero ore di attività per ciascun assegno, da definire all'interno dei limiti minimi e massimi di cui all'art. 5;
  - c) Descrizione dell'attività;
  - d) Requisiti soggettivi di ammissione ulteriori rispetto a quanto indicato nell'art. 4;
  - e) Criteri di selezione e di formulazione della graduatoria;
  - f) Composizione della Commissione Giudicatrice.
3. La selezione può essere per soli titoli (risultati accademici, curriculum vitae) o per titoli e colloquio.
4. La Commissione Giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di componenti, non inferiore a tre, scelti tra docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo.
5. Possono partecipare alle Commissioni anche persone non strutturate ma di provata competenza sulle attività di tutorato alla pari bandite.

6. La Commissione deve essere formata dalle persone con competenza specifica sulle attività oggetto del bando di concorso.
7. La partecipazione alle Commissioni è gratuita e i componenti dichiarano l'assenza di conflitti di interesse con le persone candidate, ai sensi del Codice di Comportamento e delle norme vigenti in materia.
8. La Commissione opera nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e tracciabilità. In prima seduta individua, se già non definito nel bando di concorso o nel provvedimento di nomina, il Presidente e definisce le modalità di svolgimento dei lavori.
9. La Commissione assicura la corretta documentazione delle proprie decisioni e delle risultanze della valutazione delle candidature attraverso appositi verbali.

#### Art. 9 – Incompatibilità

1. L'assegno di tutorato alla pari è incompatibile con gli incarichi di cui al Regolamento per l'affidamento di incarichi di insegnamento, di tutorato didattico e di formazione linguistica, ai sensi dell'art. 33 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
2. Non è ammessa la fruizione di più assegni di tutorato alla pari nel medesimo anno accademico, a prescindere dal numero di ore e dall'oggetto dell'attività.
3. L'assegno di tutorato alla pari è compatibile con la borsa di studio per la collaborazione studentesca (cd. 150 ore) purché le attività non siano svolte contemporaneamente.
4. Qualora il/la vincitore/trice dell'assegno sia anche vincitore/trice del concorso per le collaborazioni studentesche 150 ore, e abbia iniziato tale collaborazione, dovrà portarla a termine prima di iniziare il tutorato e viceversa. È possibile, in casi particolari e con l'espresso consenso di tutte le strutture coinvolte, sospendere l'attività di collaborazione 150 ore già iniziata per svolgere il tutorato e riprenderla al termine di quest'ultimo, e viceversa.
5. L'incompatibilità si determina con riferimento all'anno accademico di affidamento dell'assegno di tutorato.

#### Art. 10 – Obblighi del Responsabile della struttura

1. Il Responsabile della struttura presso cui viene svolta l'attività di tutorato alla pari è responsabile della stessa ed è tenuto a:
  - a) rispettare il codice etico e di comportamento;
  - b) concordare i modi e i tempi dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con gli impegni formativi del tutor, nonché con le norme vigenti in materia di tutela della salute;
  - c) assicurare che tutte le ore di attività siano svolte entro il termine finale di cui all'art. 6 commi 4 e 5;
  - d) coordinare l'attività di tutorato anche con l'ausilio di un Referente appositamente nominato;
  - e) effettuare tempestivamente la dichiarazione di regolare esecuzione al termine dell'attività;
  - f) accertare tempestivamente il verificarsi di cause di decadenza.

#### Art. 11 – Obblighi del tutor alla pari

1. Il tutor alla pari è tenuto a:
  - a) rispettare il codice etico e di comportamento;
  - b) comunicare tempestivamente la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione;
  - c) concordare con il Responsabile della struttura di assegnazione i modi ed i tempi di svolgimento dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i propri impegni formativi;
  - d) attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con il Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
  - e) rispettare il personale universitario e la comunità studentesca, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione;

- f) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, preservandone la funzionalità e il decoro.
2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, determina la cessazione immediata dell'attività e preclude la possibilità di ottenere il beneficio nell'anno accademico successivo.

#### Art. 12 – Rinuncia e decadenza

1. La rinuncia a fruire dell'assegno di tutorato alla pari da parte del titolare deve essere comunicata per iscritto al Responsabile della struttura di riferimento, con almeno 10 giorni di anticipo.
2. In caso di rinuncia successiva all'inizio delle attività, è possibile attribuire un assegno per il monte ore residuo secondo l'ordine di graduatori, a condizione che residuino 100 o più ore.
3. È prevista la decadenza dall'assegno di tutorato alla pari nei casi di:
- a) rinuncia agli studi;
  - b) decadenza dagli studi;
  - c) trasferimento presso altro Ateneo;
  - d) conseguimento del titolo di studio;
  - e) mancato inizio delle attività in assenza di giustificati motivi;
  - f) grave violazione dei doveri di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

La decadenza dall'assegno di tutorato nei casi previsti nelle lettere e) e f) è disposta con apposito provvedimento del Responsabile della struttura.

#### Art. 13 – Coordinamento e monitoraggio

1. Le attività di tutorato alla pari sono svolte sotto il coordinamento del Responsabile della struttura o di un suo referente appositamente individuato.
2. Il monitoraggio delle attività è finalizzato alla verifica della regolare esecuzione in itinere e del raggiungimento degli obiettivi previsti.
3. Al termine dell'attività il Responsabile della struttura, avvalendosi anche delle risultanze del monitoraggio in itinere svolto dal Referente, effettua la dichiarazione di regolare esecuzione che è condizione necessaria per l'erogazione dell'assegno.

#### Art. 14 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel termine stabilito dal Decreto Rettorale di emanazione.
2. All'emanazione il presente Regolamento verrà pubblicato sull'Albo On Line di Ateneo al fine di darne la massima diffusione.

#### Art. 15 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il "Regolamento di Ateneo sugli assegni di tutorato ex art. 1 lettera b) L. 170/2003" emanato con D.R. n.869/2015 del 31/08/2015 e ss.mm.ii.